

i prestiti su polizza.

Il Direttore Generale ricorda che con deliberazione del 17 gennaio 1932, l'On. Consiglio di Amministrazione deliberò di mantenere invariate, nell'anno 1932, per i prestiti su polizze, le condizioni fissate con deliberazione del R. Commissario in data 9 luglio 1931, con la quale era stato stabilito:

1°) di determinare nella misura del 6.50%, comprensivo degli oneri fiscali, il saggio d'interesse sui prestiti suddetti;

2°) di abbuonare l'1% sugli interessi applicati su prestiti che siano rimborsati entro un biennio dalla concessione, escludendo da tale privilegio gli assicurati che, eseguito il rimborso di un prestito, ne domandassero uno nuovo prima che fosse trascorso un anno;

3°) di accordare prestiti al tasso di favore del 5.50%, comprensivo degli oneri fiscali, ove i prestiti stessi siano destinati al pagamento delle quote di premio inolute.

Essendo necessario stabilire il saggio d'interesse da applicarsi ai prestiti su polizza per il nuovo anno 1933, il Direttore Generale chiede che il Consiglio di Amministrazione prenda le proprie